



BILANCIO

L'Iter per la redazione e adozione del bilancio di previsione degli enti locali

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

Il principio contabile della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, ha subito **rilevanti modifiche ad opera del D.M. 25.07.2023** che ha fissato **obblighi procedurali e tempistiche**, ai fini del processo di **formazione dei bilanci di previsione** degli enti locali.

L'obiettivo di tale modifica è quello di **spingere al rispetto della scadenza di legge**; infatti, **l'articolo 151 Tuel** (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che il bilancio di previsione deve essere **deliberato entro il 31 dicembre** e deve essere **riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale**, comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del **primo esercizio del periodo considerato** e le previsioni di competenza dei **due esercizi successivi**.

Questo termine, come noto, negli anni è stato **spesso disatteso**, ma già con il ciclo di bilancio 2024-2026 si sono potuti **apprezzare dei cambi di rotta** grazie alle modifiche apportate dal suddetto D.M. del 25.7.2023; cambi di rotta che dovrebbero consolidarsi con **l'avvio del nuovo ciclo di bilancio per il triennio 2025-2027**, ciclo già avviato con la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) **entro il 31.7**, come prevede lo stesso [articolo 151 Tuel](#) sopra richiamato.

Approvare il bilancio di previsione **entro il termine del 31.12** ha il pregio di evitare la gestione secondo le limitazioni per dodicesimi dell'esercizio provvisorio e di **sbloccare gli investimenti**.

Proprio allo scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione **entro i termini previsti dalla legge (31.12)**, in base alle modifiche apportate al principio contabile 4/1, gli enti locali adottano il **processo di bilancio definito**, in sintesi, **nei seguenti passaggi**:

- predisposizione del c.d. **bilancio tecnico entro il 15.9.** (da predisporre entro il 30.9. nel caso di enti locali di piccole dimensioni come definiti dal principio contabile 4/1);
- predisposizione della **versione finale del bilancio di previsione** e degli allegati e trasmissione all'organo esecutivo della documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione)



entro il 20.10;

- predisposizione dello schema di bilancio di previsione e presentazione all'organo consiliare unitamente ai **relativi allegati entro il 15.11**, il responsabile del servizio finanziario **trasmette immediatamente il progetto di bilancio** deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'[articolo 239, comma 1, lett. b\), Tuel](#) (D.Lgs. 267/2000);
- l'organo di revisione deve rendere il proprio parere **non oltre i 15 giorni successivi**, a seguire il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione.

Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

- il primo, dedicato **all'esame dello schema di bilancio** predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione e;
- il secondo dedicato all'approvazione **entro il 31.12 del bilancio di previsione** riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP).

Pertanto, gli organi di revisione, fin dal mese di settembre, sono **impegnati in un controllo che possiamo definire di tipo “proattivo”**, volto a stimolare e monitorare l'azione dell'ente locale in cui si trovano a svolgere il ruolo di revisore affinché **sia rispettato l'iter cronologico**, che il principio contabile della programmazione 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 è andato a definire a seguito delle modifiche apportate **nel corso del 2023**, e già operative con il precedente ciclo di programmazione 2024-2026 e, ormai, **a pieno regime con il nuovo ciclo 2025-2027**.